

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante  
 delega al Governo in materia di contratti pubblici  
 (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

## PILLOLE DI APPALTI

### Il sabato di Alessandra

**(Contratto ponte)**  
 (Art. 76, comma 2, lett.c)

## IL CONTRATTO PONTE

Quando un **contratto cessa la sua efficacia**

e

la **S.A.** ha avviato la procedura per affidare nuovamente la stessa prestazione ad un **nuovo operatore economico**, ma non ha ancora portato a conclusione la procedura

se risulta necessario garantire la prosecuzione della prestazione nelle more del nuovo affidamento

la S.A.



**per il tempo strettamente necessario e utile a completare la nuova procedura** di affidamento e stipulare il contratto con il nuovo aggiudicatario

**può procedere**



| Affidamento (contratto) c.d. "ponte"<br>ad un o.e. <b>diverso</b> dall'affidatario uscente  | Proroga c.d. "tecnica"<br>allo <b>stesso</b> affidatario uscente<br>Art. 120, comma 11, del Codice   |
|---|--|
| <p>*senza la previa pubblicazione di un bando di gara esperita, <u>in via d'urgenza</u> in virtù della <u>necessità di continuare il servizio</u> o la fornitura per soddisfare un <u>fabbisogno strettamente necessario</u>, al fine di <u>garantire la continuità della prestazione</u><br/>           (consolidato orientamento giurisprudenziale, es CdS n. 3566/2020 e CdS 2151/2011, ecc.)</p> <p>*mediante lo strumento della <b>procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando nell'ipotesi disciplinata dall'art. 76, comma 2, lett.c) del Codice</b>, quando, nella misura strettamente necessaria, per ragioni di <b>ESTREMA URGENZA</b> derivante da <b>eventi imprevedibili dalla stazione appaltante</b>, i <u>termini</u> per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione <u>non possono essere rispettati</u>; le <u>circostanze</u> invocate per giustificare l'estrema urgenza <u>non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti</u></p> <p>*a prescindere che si tratti di procedure sopra o sotto soglia</p> | <p>In <b>casi eccezionali</b> - nei quali risultino <b>oggettivi e insuperabili ritardi</b> nella <b>conclusione della procedura di affidamento del contratto</b> - è consentito, <b>prorogare il contratto con l'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura</b>, qualora <b>l'interruzione delle prestazioni possa determinare: situazioni di pericolo</b> per <b>persone, animali, cose</b>, oppure, per <b>l'igiene pubblica oppure un grave danno all'interesse pubblico</b> che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario <b>è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto</b>.</p> <p>Per la proroga tecnica è stata <b>esclusa</b> la possibilità per l'amministrazione di <u>applicare prezzi più favorevoli</u>, poiché il <b>gestore uscente "subisce" una proroga che è indipendente dalla sua volontà</b>.</p> |

## CONDIZIONI

L'affidamento di un contratto ponte mediante una procedura negoziata senza bando è consentito – nella misura strettamente necessaria – se ricorrono le seguenti condizioni:

1. Ragioni di **ESTREMA URGENZA** che non consentono alla S.A. di rispettare i termini delle procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di bando;
2. Il verificarsi di **EVENTI IMPREVEDIBILI** da parte della S.A.
3. Le **circostanze di fatto** poste alla base della decisione di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, devono anche essere assolutamente **NON IMPUTABILI alla stessa** (CdS, sez. V, n. 2160 del 24.03.2022)

### MOTIVAZIONE

Dato che, per entrambe le soluzioni, si configura una forte limitazione della concorrenza, la S.A. dovrà fornire una **motivazione specifica** circa le **circostanze di fatto**, che dovranno essere accertate e comprovate, le quali:

1. **hanno impedito di rivolgersi al mercato** (es. tempi delle procedure ordinarie troppo lunghi rispetto alla necessità di reperire la prestazione per soddisfare la continuità del servizio che non potrebbe essere interrotta. Es. servizio mensa scuole primarie)
2. **hanno indotto verso la scelta della negoziata senza bando,**
3. **considerando le caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e le relative dinamiche** nel rispetto del principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Il ricorso al **CONTRATTO PONTE** soddisfa, contemporaneamente, la duplice esigenza di:

- a. **non pregiudicare la continuità** nella somministrazione di una prestazione essenziale
- b. **evitare** che, nelle more del nuovo affidamento, **ne possa trarre vantaggio il gestore uscente** che, diversamente, potrebbe beneficiare di una proroga c.d. tecnica

Ciò che rileva ai fini della legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando - stante l'eccezionalità dell'istituto rispetto alla regola delle procedure ordinarie –

è,

sotto il profilo che qui viene in considerazione,

che l'amministrazione si sia trovata in una **situazione di estrema urgenza per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili**, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara

e

che l'affidamento ponte mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando sia soltanto **TEMPORANEO** limitato al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando, consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte **IN ALTERNATIVA** alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario della nuova gara, con **SCELTA TRA LE POSSIBILI SOLUZIONI ALTERNATIVE** rimessa alla **DISCREZIONALITA'** dell'amministrazione aggiudicatrice (CdS, III, 26.04.2019 n. 2687; CdS, sez V, 22.11.2021 n. 7827)

Alessandra Cresta